

Allegato 3 Informativa sul distributore

*Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta** o, qualora non prevista, **del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.*

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Intermediario iscritto al registro degli intermediari assicurativi		
Cognome e Nome		Qualifica
Grazia Sotera +39 02 47787490 willisgeneralagency@legalmail.it		<u>Responsabile attività di intermediazione</u>
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi		
Numero A000068561	Data 29/04/2020	Sezione A
Attività svolta per conto di	Willis General Agency Srl	
Sede legale ed operativa	Via Pola, 9 20124 Milano	
Telefono +39 02 47787301 Fax +39 02 47787300	PEC: willisgeneralagency@legalmail.it	Sito Internet: www.willistowerswatson.com/it-IT
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi N. A000483907 Data: 19/03/2014 Sezione A		
Altre sedi operative:		
Piazza Dante, 7 16121 Genova Tel. +39 010 546 71 Fax +39 010 546 72 10		

Gli estremi identificativi e di iscrizione di Willis General Agency Srl e dell'intermediario che opera per conto di Willis General Agency Srl possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet www.ivass.it.

L'autorità di vigilanza che in Italia ha competenze di controllo sul settore assicurativo e riassicurativo è **IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma**

Sezione II) Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. Sul sito internet della Società (<https://www.willistowerswatson.com/it-IT/Notices/corporate-governance>) è pubblicato:
1. L'elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali la Società ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
 2. L'elenco degli obblighi di comportamento indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018
- b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà possibile richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.

Sezione III) Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) L'agenzia assicurativa Willis General Agency Srl e l'intermediario che ha redatto la presente offerta, i cui estremi sono sopra riportati, non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione.
- b) Nessuna impresa di assicurazione né alcuna impresa controllante imprese di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Willis General Agency Srl

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclami inerenti al comportamento dell'intermediario o dei suoi dipendenti o collaboratori, rivolgendosi all'**Ufficio Legal&Compliance di Willis General Agency Srl Via Pola, 9 - 20124 Milano – Italia - telefono n. +39 02 477 87 565 – E-mail: ITA-Gestione-reclami@willistowerswatson.com**. Il reclamo sarà evaso da detto ufficio entro il termine massimo di 45 giorni, mediante comunicazione scritta inviata all'interessato con le informazioni relative alla lamentela rappresentata. Qualora l'interessato non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, può inoltrare un ulteriore reclamo all'**IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma**, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.
- c) La facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente
- d) Il contraente e gli assicurati possono chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di assicurazione citata sopra, rivolgendosi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione presso **Consap S.p.A. Via Yser, 14 - 00198 Roma – Italia - telefono n. + 39 06 857 961 - E-mail: segreteria.fgs@consap.it**

Allegato 4 Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

Denominazione	N. RUI	Data iscrizione	Sede legale	Contatti
Willis General Agency Srl	A000483907	19/03/2014	Via Pola, 9 20124 Milano	PEC: willisgeneralagency@legalmail.it Sito Internet: www.willistowerswatson.com/it-IT

Gli estremi identificativi e di iscrizione di Willis General Agency Srl possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet www.ivass.it.

L'autorità di vigilanza che in Italia ha competenze di controllo sul settore assicurativo e riassicurativo è **IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma**

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

a) Willis General Agency Srl agisce su incarico dell'impresa **Lloyd's Insurance Company SA**

Sezione II: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Willis General Agency Srl, nell'ambito delle sue attività e con riguardo al contratto proposto:

- a. Willis General Agency S.r.l., in virtù di obblighi contrattuali, distribuisce in modo esclusivo con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 i contratti delle seguenti imprese di assicurazione: Argoglobal Assicurazioni S.p.A., Chubb EuropeanGroup SE, D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri - S.p.A. di assicurazione, INTESASANPAOLO RBM SALUTE S.P.A., AIG Europe S.A., AXA Assicurazioni S.p.A., LLOYD'SINSURANCE COMPANY SA

Sezione III Informazioni relative alle remunerazioni

- a) L'Agenzia assicurativa Willis General Agency S.r.l. sarà remunerata dalla commissione inclusa nel premio assicurativo;

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

- a. Ai sensi dell'art 117 del D.lgs. 209/2005 i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b. Sono ammesse esclusivamente le seguenti modalità di pagamento dei premi:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

Allegato 4 - TER

Elenco delle regole di comportamento del distributore

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Denominazione	N. RUI	Data iscrizione	Sede legale	Contatti
Willis General Agency Srl	A000483907	19/03/2014	Via Pola, 9 20124 Milano	PEC: willisgeneralagency@legalmail.it Sito Internet: www.willistowerswatson.com/it-IT

Gli estremi identificativi e di iscrizione di Willis General Agency Srl possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet www.ivass.it.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice